



Art Bonus

*La soluzione più vantaggiosa
per sostenere il Teatro Regio di Parma*



Un credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali in denaro

L'art. 1 del D.L. 31.5.2014 n. 83, entrato in vigore l'1.6.2014 e convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, aggiornata dalla legge di stabilità 2015 (emendamento Marcucci) e dai commi 318 della legge di stabilità 2016, ha introdotto un credito d'imposta per **favorire le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo**, effettuate da persone fisiche e giuridiche (c.d. "Art Bonus") per interventi di:

- ✓ **manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;**
- ✓ **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione** (come il Teatro Regio di Parma)
- ✓ **realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti** di enti o istituzioni pubbliche **che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.**

La nuova misura agevolativa è finalizzata a favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito dello Stato di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e si pone in espressa deroga alle vigenti disposizioni del TUIR in materia di erogazioni liberali a favore della cultura e dello spettacolo



Soggetti beneficiari e ammontare del credito

Il credito d'imposta è riconosciuto a tutti i soggetti:

- ✓ che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma qui presentata;
- ✓ indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.

Il credito d'imposta spetta nella misura del:

- ➔ ✓ **65%** delle erogazioni liberali effettuate nel periodo di imposta

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta. In particolare:

- ✓ In relazione alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è riconosciuto nel **limite del 15% del reddito imponibile**;
- ✓ In relazione ai soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è invece riconosciuto nel **limite del 5 per mille dei ricavi annui**.



Art Bonus: il vantaggio è nei numeri. Due esempi:

Soggetti titolari di reddito d'impresa

Liberalità pari a € 10.000 per ogni €2.000.000 di ricavi annui

Con un beneficio ART BONUS pari al 65% di € 10.000 = € 6.500

Persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale

Liberalità pari a € 15.000 per ogni €100.000 di reddito annuo imponibile

Con un beneficio ART BONUS pari al

65% di € 15.000 = € 9.750



Art Bonus e TUIR: non c'è confronto!

Soggetti titolari di reddito d'impresa Erogazione ex TUIR art. 100 comma 2 lettera g Con un sostegno di € 10.000* il beneficio è di € 3.140 corrispondente al 31.4% (27.5% di Ires + 3.9% Irap) * nel limite del 2% del reddito d'impresa dichiarato	Soggetti titolari di reddito d'impresa Erogazione ex Art Bonus Con un sostegno di € 10.000** il beneficio è di € 6.500 corrispondente al 65% ** nel limite del 5 per mille dei ricavi annui
--	--



Con Art Bonus recuperi il 33,60% in più dalle erogazioni liberali!



Modalità di effettuazione

Analogamente a quanto previsto per altre erogazioni liberali in denaro, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche le erogazioni liberali in esame devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- ✓ **tramite banca** (es. bonifico CARIPARMA CREDIT AGRICOLE Iban: IT24 J 06230 12700 000036129650);
- ✓ **oppure tramite ufficio postale** (es. versamento su conto corrente intestato al beneficiario, come sopra);
- ✓ oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97, cioè **mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari**.

In pratica, NON possono beneficiare del credito d'imposta le erogazioni liberali effettuate in contanti, in quanto non offrono sufficienti garanzie di "tracciabilità".



Utilizzo del credito d'imposta Art Bonus

Il credito d'imposta Art Bonus può essere utilizzato in tre quote annuali di pari importo.

Soggetti titolari di reddito d'impresa

- ✓ In compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97, utilizzando il codice 6842;

Persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale

- ✓ nella dichiarazione dei redditi.



La fonte normativa : D.L. 31.5.2014 n. 83, art. 1

in vigore il 1 giugno 2014, convertito nella L. 29.7.2014 n. 106, aggiornata dalla legge di stabilità 2015 (emendamento Marcucci)

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:

- a) 65 % delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013;
- b) 50 % delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato una prima circolare esplicativa in data 31 luglio (n. 24).

(legge di stabilità 2016). (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70)

Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2016

Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1, comma 318 dedicato all'Art bonus, estratto dalla legge in commento.318. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
- b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.



Approfondimenti

Regime fiscale

Il credito d'imposta in esame:

- ✓ **non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi**, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- ✓ **non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP**;
- ✓ **non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa**, ai sensi dell'art. 61 del TUIR;
- ✓ **non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi**, deducibile dal reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 109 co. 5 del TUIR.

Adempimenti del Teatro Regio di Parma

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, come il Teatro Regio di Parma:

- ✓ sono tenuti a comunicare mensilmente al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento;
- ✓ devono provvedere altresì a dare pubblica comunicazione, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale gestito dal medesimo Ministero:
 - dell'ammontare delle erogazioni ricevute;
 - della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.



Teatro Regio di Parma

Daniela Parizzi
Responsabile amministrativo
Tel. 0521 203962
d.parizzi@teatroregioparma.it

Maria Teresa Fornari
Relazioni esterne
Tel. 0521 203965
m.t.fornari@teatroregioparma.it

Advisor

AGFM

STUDIO ALINOVİ, GUIOTTO, FERRARI & MATTIOLI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI